



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 giugno 2019
(OR. en)

10034/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0123 (NLE)**

**ACP 72
FIN 401
PTOM 13**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 giugno 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 253 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 253 final.

All.: COM(2019) 253 final



Bruxelles, 5.6.2019
COM(2019) 253 final

2019/0123 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare
il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che gli Stati membri sono tenuti a versare all'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 2019.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8°, il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la serie di regole riportata di seguito:

l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo¹;

l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE² ("accordo interno dell'11° FES");

il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo³ ("regolamento finanziario dell'11° FES").

I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario dell'11° FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi regolari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari precedentemente decisi.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi ordinari, quale il presente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

A norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento finanziario dell'11° FES, l'importo gestito dalla Commissione europea e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

A norma dell'articolo 46 del regolamento finanziario dell'11° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

³ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione europea.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE⁴ (in appresso, "accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (in appresso, "regolamento finanziario dell'11° FES")⁵, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione europea deve presentare entro il 15 giugno 2019 una proposta che precisi: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2019, b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2019, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 24 aprile 2019 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione europea le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.
- (4) Con decisione (UE) 2018/1715⁶, il 12 novembre 2018 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione europea, una decisione che fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019: 4 400 000 000 EUR per la Commissione europea e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
- (5) Avendo proposto di applicare allo sviluppo e alla cooperazione internazionale per il periodo 2021-2027 nuove modalità di attuazione che sostituiranno l'attuale regime del

⁴ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁵ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 7.

⁶ GU L 286 del 14.11.2018, pag. 1.

FES, la Commissione sta diminuendo le stime dei pagamenti a titolo dei FES e pertanto riduce di 200 000 000 EUR il massimale per il 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di seconda quota per il 2019 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è rivisto a 4 700 000 000 EUR, così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*